



**DOCUMENTO PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO,
DI VALUTAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEI
LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**

**OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O
D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE**

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e s.m.i.)

ELABORATO	Dirigente Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ing. Luca Chimenton	
PER ACCETTAZIONE	(DATA, TIMBRO E FIRMA)	



SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di indicare le misure adottate per eliminare ovvero, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze nelle attività elencate dettagliatamente negli specifici capitolati tecnici e d'oneri e nei contratti e nella documentazione tecnica predisposta dai competenti servizi che gestiscono l'esecuzione e la realizzazione dei contratti d'appalto, d'opera e di esecuzione.

Il datore di lavoro committente, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e per i casi specifici rientranti nell'articolo citato, promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e che tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il documento può essere applicato, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 e secondo quanto previsto dal comma 3-ter, anche ai servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature ed ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno (sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI) ed ove non sussistano particolari rischi specifici, ritenendo comunque necessario trasmettere l'informazione sui rischi presenti alle imprese appaltatrici ed al personale esterno specializzato.

Il Documento può altresì essere applicato nei contratti d'appalto, d'opera e di esecuzione ove i rischi di interferenza possono essere ricondotti a particolari tipologie di apparecchiature, all'esecuzione di lavori di installazione delle stesse e/o a lavori di natura strutturale e impiantistica (che non possono fare riferimento alle conoscenze ed alle competenze del Servizio di Prevenzione e Protezione). In tali casi, pena la nullità del presente documento, sarà richiesta la documentazione predisposta dai competenti servizi aziendali, riportante la descrizione dei rischi specifici interferenziali, con l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate e da adottare oltre alla conseguente stima dei costi della sicurezza (se previsti).

Qualora necessario potranno essere allegati gli estratti degli specifici Documenti di valutazione dei rischi DVR predisposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

La finalità del presente documento è fornire una informazione generale sui rischi esistenti nei luoghi di lavoro in cui il personale della ditta appaltatrice ed il personale esterno specializzato sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività lavorative svolte dall'Azienda Ulss n. 3 Serenissima. Tale condizione consentirà di orientare il comportamento del personale della ditta appaltatrice in modo consono alla politica di sicurezza aziendale, attuata in applicazione ai principi generali di tutela dei propri lavoratori previsti dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima ha come obiettivo primario la prevenzione degli infortuni nei propri luoghi di lavoro per cui richiama la Ditta all'obbligo e alla necessità di attuare gli indirizzi preventivi e di coordinamento previsti dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

E' altresì evidente che le indicazioni di seguito riportate sono integrative e non sostitutive delle norme di Legge vigenti e di eventuali norme tecniche e regolamenti esistenti.

Si fa pertanto affidamento nella massima collaborazione della Ditta appaltatrice affinché con un'opera preventiva d'istruzione del personale dipendente, con un'accurata organizzazione tecnica antinfortunistica e con un'adeguata e continua vigilanza, vengano evitati incidenti, infortuni e condizioni di emergenza.

Si ricorda che è obbligo della Ditta appaltatrice di rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nelle presenti informazioni e sulle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.



Le disposizioni del presente documento non si applicano:

- **ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla ditta appaltatrice;**
- ai luoghi di lavoro non gestiti dall'Azienda Ulss n. 3 e che esulano dalle competenze del Servizio di Prevenzione e Protezione della stessa Azienda.

RIFERIMENTI

- Documentazione tecnica per l'affidamento dei contratti.
- Documenti di valutazione dei rischi predisposti dall'Azienda Ulss n. 3.
- Piani di Gestione delle Emergenze predisposti dall'Azienda Ulss n. 3.

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

COMPITI E RESPONSABILITA'

L'ambito di competenza dell'elaborazione del DUVRI è definito dall'art. 18 comma 1 lettera p) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" e dall'articolo 16 "delega di funzioni" dello stesso Decreto. Quanto descritto, per la predisposizione del DUVRI, è pertanto regolamentato dal comma 3 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. che, per effetto dell'applicazione dei citati articoli 16 e 18 pone in capo ai Dirigenti l'applicazione ed il rispetto di tale disposto legislativo. I compiti del Servizio di Prevenzione e protezione sono descritti nell'art. 33 dello stesso D.Lgs 81/08 e s.m.i.

DEFINIZIONI

Stazione Appaltante o Committente

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima a favore della quale viene eseguito il contratto per l'attività del servizio, indipendentemente da eventuali frazionamenti, titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Appaltatore (Ditta appaltatrice)

Ditta aggiudicataria dell'appalto.

Documentazione tecnica per la gestione

La disciplina tecnico – amministrativa per l'espletamento del contratto.

Rischi da interferenze

I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, che per l'affidamento del contratto alla Ditta appaltatrice, possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale della Ditta appaltatrice e della Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro della Ditta appaltatrice;
- esistenti nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare la Ditta appaltatrice, ulteriori rispetto a quelli specifici della propria attività;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dall'appaltante (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Rischio interferente diretto

Rischio interferente che si verifica nel caso in cui vi sia la presenza simultanea di varie imprese.

Rischio interferente indiretto

Rischio interferente che si verifica nel caso in cui la presenza di imprese non sia contestuale ma successiva.

Rischio aggiuntivo

Rischio derivante dalla presenza simultanea o successiva di più imprese nella medesima area di lavoro; esso non è un rischio specifico insito in ciascuna singola attività lavorativa ma viene generato ex novo dalla suddetta situazione di promiscuità e/o polifunzionalità

Responsabile del procedimento

Figura definita dalle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici.

**D.U.V.R.I.**

Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Rischio

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Noleggio

Contratto con il quale una parte detto *locatore* si obbliga a fare utilizzare a un altro soggetto (*locatario*) una cosa (apparecchiatura) per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo.

Comodato

Contratto con il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una cosa mobile (apparecchiatura) affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.


DATI GENERALI DELL'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA

Ragione sociale	AZIENDA U.L.S.S. N. 3 SERENISSIMA
Sede legale e amministrativa	Venezia Mestre Via Don Federico Tosatto, 147
Telefono	0412607111
Codice fiscale e partita IVA	02798850273
Datore di lavoro	Dott. Edgardo Contato
Dirigente Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Luca Chimenton
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione	Infermiere Stefano Caveagna Per. Ind. Giuliana Garbin Dott. Gianni Carra Dott.ssa Francesca Lucchetti Infermiera Donatella Giacometti
Medici competenti	Dott. Andrea Lorusso (coordinatore)
Addetti alle emergenze	Addetti di cui ai piani di gestione delle emergenze dell'Azienda ULSS3
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Alfiero marco Bardella Monia Berlingeri Carmine Bertaggia Ivone Ciriello Riccardo D'Elia Luigi Di Micco Luigi Marchesin Carlo Passarelli Alessandro Puglisi Giuseppe Vianello Cinzia Zuccolin Luca Zuliani Matteo


DATI GENERALI DELL'APPALTATORE (da compilare)

Ragione sociale	
Sede legale e amministrativa	
Telefono	
Codice fiscale e partita IVA	
Datore di lavoro	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Medico competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	
Personale che svolge la funzione di Preposto	



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI


Criteria seguiti per la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori

Specificamente, i rischi individuati, sono valutati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) con l'obiettivo di poter essere ridotti al minimo mediante l'attuazione delle misure tecniche e organizzative, in conformità della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I principali requisiti che sono soddisfatti dal documento di valutazione dei rischi sono i seguenti:

- recepimento di linee guida autorevoli e di riferimenti normativi aggiornati;
- coerenza con la realtà aziendale;
- completezza;
- chiarezza nell'individuazione delle misure da adottare;
- coinvolgimento dei dirigenti, dei preposti, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS e dei lavoratori;
- facilità di aggiornamento.



INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI





ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

Secondo il D.Lgs. 81/08 è prevista l'istituzione obbligatoria:

- a) **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):** costituisce l'organo tecnico della Direzione Generale per l'attuazione delle politiche di sicurezza sul lavoro e provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008. Tale servizio è costituito dall'insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è coordinato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), soggetto in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal Direttore Generale, previa consultazione degli RLS, e interna all'azienda, nello specifico caso di strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private con oltre 50 lavoratori.
- b) **Medico Competente (MC):** persona in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali specifici, previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominata dallo stesso per garantire la sorveglianza sanitaria.
- c) **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della Salute e della Sicurezza durante il lavoro, preferibilmente organizzati in un Coordinamento Aziendale e dotati di una struttura e sede idonea. Al RLS competono, oltre che le attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, anche gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali. Il Datore di Lavoro garantisce la formazione specifica degli RLS, ai sensi D. Lgs. 81/2008.
- d) **Addetti gestione emergenze e primo soccorso (AGE):** lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Sono designati dal datore di lavoro con delibera. Devono possedere adeguata formazione professionale, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature idonee, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda.

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI "ESISTENTI" NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE

Le attività svolte dalla ditta appaltatrice non devono comportare in alcun modo un aumento dei livelli di rischio esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss3.

Gli interventi del personale della ditta appaltatrice possono comportare rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 si è provveduto a redigere la presente nota informativa sui rischi residui ed ambientali presenti presso le strutture ospedaliere.

Deve essere cura della ditta appaltatrice adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del Committente e della Ditta appaltatrice:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte della Ditta appaltatrice;
- si ricorda, infine, l'obbligo di fornire durante le "Riunioni per il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze" le informazioni relative ai rischi indotti dall'attività.

Contesto ambientale

L'esecuzione dell'appalto verrà svolta nelle sedi centrali e periferiche dell'Azienda Ulss3 ove vengano svolte attività sanitarie, sociosanitarie, tecniche ed amministrative così come descritto nei



documenti allegati al contratto. Eventuali locali per i quali esistano espliciti divieti di accesso al personale della ditta appaltatrice verranno indicati nel corso delle attività di coordinamento preventivo all'avvio del servizio.

Norme generali

Elenco di norme generali per la sicurezza e la salute sul lavoro:

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Si ricorda in particolare l'obbligo di non usare il telefono cellulare nelle zone in cui è vietato; in particolar modo negli spazi adibiti ad attività assistenziale.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque nocive.
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni, installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze e pericoli).
- Divieto di abbandonare all'interno o all'esterno delle aree degli edifici dell'Azienda imballaggi di rifiuti, arredi, apparecchiature o materiali in genere.

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro

L'Azienda ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro.

La segnaletica installata è conforme alle indicazioni del Titolo V del Decreto legislativo 81/2008 sulla segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.



Aree di lavoro

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale, debbono essere chiaramente segnalate e, se necessario, opportunamente delimitate per evitare l'accesso ai non addetti. Nel caso di spandimento accidentale di sostanze pericolose rispettare le istruzioni ricevute o contenute nella loro scheda informativa di sicurezza.





INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA ULSS3 SERENISSIMA

Rischio incendio

I rischi di incendio dei luoghi di lavoro, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10/3/1998, sono classificati ad esempio di livello elevato nelle strutture ospedaliere, in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l'affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio, mentre risultano bassi o medi per le strutture ambulatoriali extra-ospedaliere.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti;

e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:

- divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

È in corso di attuazione e di implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio.

Esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi:

- resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione;
- vie ed uscite di emergenza;
- materiali qualificati come grado di reazione al fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione automatica degli incendi;
- impianto di diffusione sonora;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

Gestione delle emergenze

Il Datore di Lavoro adotta nei propri luoghi di lavoro il piano di gestione delle emergenze, attuando le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza.

Le strutture possono essere interessate da emergenze che possono metterne in crisi la funzionalità a causa di eventi esterni o interni.

Il piano delle emergenze è lo strumento per limitarne gli effetti, ottenendo, nella giusta sequenza, la corretta diramazione dell'allarme, il salvataggio delle persone, la salvaguardia dei beni immobili, negli impianti e delle attrezzature.

Nelle strutture ospedaliere, in particolare, il Piano di Gestione delle Emergenze Interne denominato P.E.I., contiene il Piano di emergenza per evacuazione P.EVAC. e si integra con il Piano di emergenza interno per massiccio afflusso di feriti P.E.I.M.A.F.

I tre piani, seppur differenti tra loro per scopi e modalità di utilizzo, sono da considerarsi assolutamente complementari.

Il piano di Emergenza

Il piano di emergenza costituisce il documento operativo ove sono riportate le azioni e i concetti generali su cui è basata la gestione delle situazioni di emergenza che si possono verificare all'interno delle strutture dell'Azienda.



La procedura del piano di gestione delle emergenze definisce le misure organizzative e gestionali affinché le prime azioni ed i comportamenti contrastino efficacemente gli scenari incidentali prevedibili all'interno delle strutture aziendali al fine della salvaguardia fisica dei degenti, degli utenti, dei visitatori, dei lavoratori dell'Azienda ULSS 12, dei lavoratori autonomi e delle imprese appaltatrici, della conservazione dei beni immobili e mobili nonché dell'eventuale impatto sull'ambiente.

Il lavoratore deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le vie di fuga e la segnaletica.

Nello svolgimento delle proprie attività non deve intralciare con materiali ed attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.

Qualora il lavoratore rilevi situazioni di pericolo (fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, o altro) deve osservare le specifiche procedure di emergenza elaborate dall'Azienda ULSS3 "Piani di gestione delle emergenze" e segnalare immediatamente la situazione di emergenza.

Rischio elettrico

Gli Impianti elettrici sono progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti.

Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.

Il lavoratore non deve effettuare lavori sugli impianti e apparecchiature in tensione, sovraccaricare i circuiti e le prese elettriche e non utilizzare acqua o altri liquidi acquosi in vicinanza di impianti ed apparecchiature elettriche.

Rischio chimico

All'interno dell'Azienda vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (generalmente disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici oltre a gas anestetici.

In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalle schede informative di sicurezza dei prodotti presenti nei reparti.

Nell'ambito delle strutture in oggetto le zone maggiormente a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose sono:

Emodialisi (reagenti chimici per l'attività di emodialisi)

Laboratori (reagenti chimici per laboratorio)

Sale operatorie (gas anestetici)

Piastre endoscopiche (sostanze chimiche).

Cautele adottate per evitare l'esposizione ad agenti chimici:

- mantenere i reagenti chimici in contenitori con etichette indicazioni e simboli di pericolo, frasi di rischio, e con chiusura ermetica;
- normalmente i contenitori di reagenti chimici sono tenuti in armadi chiusi;
- la temporanea e non evitabile presenza di reagenti sui piani di lavoro dei banchi di laboratorio è confinata e segnalata;
- è definita una procedura di smaltimento dei rifiuti pericolosi prevede la raccolta di residui e scarti in contenitori idonei dotati di segnaletica (R - rifiuto; tipo di rifiuto), con chiusura ermetica.

Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arrieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede dei dati di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.



Rischio cancerogeno

Principi generali della valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e del progresso tecnico – premessa metodologica

Fermo restando quanto definito nei principi, nei criteri e nelle norme sostanziali del Titolo IX del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. per qualsiasi "agente chimico" occorre applicare le regole generali ai particolari profili tossicologici ed agli effetti connessi all'uso di agenti chimici che sono presenti sui luoghi di lavoro oggetto della presente valutazione.

Assume rilevanza il criterio misuratore dell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sullo "stato dell'arte" maturato nel tempo e progressivamente (progresso tecnologico) concretizzato in prodotti, metodi, sistemi e/o processi utilizzati per la specifica attività lavorativa ed idonei al massimo abbattimento possibile del rischio connesso alle attività oggetto della presente valutazione dei rischi.

Si ritiene imprescindibile il richiamo alle medesime fonti di carattere tecnico-scientifiche nel caso in cui il rischio da agenti chimici non sia del tutto "eliminabile" in considerazione della natura dell'attività e dello stato dell'arte, oltre che dell'obbligatoria "riduzione del rischio alla fonte" in applicazione alle già citate "misure generali di tutela" previste dall'art. 15.

Tutte le successive "misure" nonché i relativi "principi generali per la prevenzione dei rischi" sono espressamente richiamati nell'art. 224 del D.Lgs 81/08 proprio nell'ambito delle protezioni da agenti chimici ed al fine di stabilire i criteri e le priorità per le misure da applicare conseguentemente alle risultanze della valutazione dei rischi chimici presenti nei luoghi di lavoro.

Misure generali e specifiche adottate e da applicare nei confronti degli agenti pericolosi

Con riferimento alla progettazione ed organizzazione dei sistemi di lavorazione nei luoghi di lavoro nonché alla fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico, è necessario adottare, per l'uso degli agenti chimici pericolosi idonei sistemi di lavorazione ed attrezzature che, secondo il più evoluto stato dell'arte ai fini prevenzionali, possono consentire di:

- impedire, o almeno ridurre, al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori e dei pazienti che consegue alla diffusione o, comunque, alle perdite dell'agente chimico pericoloso nell'ambiente di lavoro, ricorrendo a sistemi ed attrezzature che consentano il massimo controllo possibile: massima chiusura, sigillatura, impenetrabilità ed impermeabilità dell'anestetico all'interno del contenitore anche durante tutte le fasi di lavoro e tutte le operazioni che ne comportano a qualsiasi titolo la manipolazione nella preparazione, nel caricamento e nella connessione ai vaporizzatori utilizzati per la somministrazione del farmaco al paziente;
- utilizzare come contenitori dell'agente chimico pericoloso prodotti che siano atti ad impedire il rischio di reazioni chimiche pericolose che possono essere innescate dalla degradazione delle sostanze in altre tossiche e volatili;
- utilizzare come contenitori prodotti le cui caratteristiche siano tali da eliminare o ridurre il rischio da degradazione chimica e di formazione, come per il vetro, di particelle di vetro nel composto e di fragilità del contenitore stesso, con pericolo di rottura durante la manipolazione e lo stoccaggio;
- utilizzare come contenitori dell'agente chimico pericoloso prodotti la cui trasparenza consente di verificare la presenza di eventuali contaminazioni in sospensione all'interno del prodotto.

Rischi Radiazioni non Ionizzanti

Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura.

In particolare per gli apparati laser sono adottate le seguenti misure di sicurezza: alle entrate o ambienti di protezione contenenti apparecchi laser delle classi 3B o 4 sono apposti segnali di avvertimento.

È fatto divieto assoluto di svolgere la propria attività lavorativa in zone o ambienti di protezione contenenti apparati laser quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione.

Per gli apparati laser sono adottate adeguate misure di sicurezza tra cui quelle inerenti, per apparecchi laser delle classi 3B o 4, ai segnali di avvertimento.



Risonanza Magnetica

In particolare, i rischi potenziali associati ad una apparecchiatura di Risonanza Magnetica sono collegati alla presenza di un campo magnetico statico.

Le Controindicazioni all'esposizione a campi magnetici statici sono quelle di precludere l'esposizione a soggetti portatori di pace-maker, o altre protesi dotate di circuiti elettronici, o preparati metallici intracranici (o comunque posizionati in prossimità di strutture anatomiche vitali), o clips vascolari o schegge in ferromagnetico.

Controlli accurati dovranno essere svolti da personale specificamente addestrato ed informato sulle norme di sicurezza e sui possibili rischi derivanti dalla presenza del campo magnetico, allo scopo di impedire l'accesso a persone per cui esistano controindicazioni all'esposizione a campi magnetici. appaltante.

Rischio biologico

Il titolo X del D.Lgs. 81/2008 sulla protezione da agenti biologici e la Direttiva 2000/54/CE "relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti biologici durante il lavoro", si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. La valutazione del rischio tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative.

La valutazione del rischio è effettuata anche per quelle attività che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizione dei lavoratori.

A titolo esemplificativo sono:

- attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem;
- attività nei laboratori clinici e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.

In questi luoghi di lavoro possono essere presenti agenti biologici classificati in base all'allegato XLVI al decreto legislativo 81/2008, del gruppo 2 e 3 con rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria.

Risultano inoltre applicate in generale in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico, le misure di contenimento e i livelli di contenimento individuati nell'allegato XLVII del D.Lgs. 81/2008.

Le Precauzioni Standard e le Precauzioni basate sulle modalità di trasmissione delle malattie infettive. Nell'ambito della prevenzione del Rischio biologico, accanto agli interventi sull'ambiente e all'adozione di dispositivi ed attrezzature utilizzate per impedire la trasmissione delle infezioni, è di fondamentale importanza l'adozione di procedure e di una organizzazione del lavoro tale da rendere attuabili ed efficaci le indicazioni contenute nelle linee guida per le misure di isolamento destinate a ridurre il rischio di trasmissione di agenti biologici in ambiente ospedaliero elaborate da parte del CDC di Atlanta USA come riportate nel documento "Hospital Infection Control Practices Advisory Committee".

Le linee guida identificano due livelli di precauzioni di isolamento

Un primo livello di base con le precauzioni indicate per l'assistenza di tutti i pazienti nelle strutture sanitarie, indipendentemente dalla diagnosi o dalla presenza o meno di infezioni.

Esse si sintetizzano in una serie di precauzioni denominate *Precauzioni universali o standard*, che riguardano l'esposizione professionale ai patogeni trasmessi per via ematica e l'isolamento da liquidi biologici considerando tutte le sostanze biologiche con componente liquida e potenzialmente infette.

Le precauzioni standard hanno lo scopo di prevenire l'esposizione parenterale mucosa e cutanea nei casi in cui si prevede un contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici e sono applicate a tutti i pazienti indipendentemente dal loro stato sierologico.

Un secondo livello con le precauzioni aggiuntive da adottare per l'assistenza di pazienti di cui è nota o sospetta un'infezione da parte di determinati agenti biologici.

Sono stati formulati tre sistemi di precauzioni basati sulle specifiche modalità di trasmissione degli agenti biologici che devono essere adottati in aggiunta alle precauzioni standard.

Precauzioni per trasmissione per contatto diretto e indiretto



Sono indicate per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi epidemiologicamente importanti attraverso contatti diretti o indiretti.

La trasmissione per contatto diretto implica un contatto di cute e il trasferimento fisico di un microrganismo dalla persona infetta o colonizzata a un ospite suscettibile.

La trasmissione per contatto indiretto implica l'interposizione di un oggetto o strumento contaminato che fa da veicolo.

Precauzioni per trasmissione attraverso goccioline (droplet)

Sono precauzioni di isolamento finalizzate a prevenire la trasmissione dei microrganismi patogeni che possono determinare il contagio ad una distanza limitata dal paziente fonte.

Il contagio delle mucose delle congiuntive, naso e della bocca dell'operatore può avvenire quando:

- il paziente produce tali goccioline tramite la tosse, lo starnuto, parlando e durante l'esecuzione di procedure assistenziali che inducono la tosse;
- l'operatore si trova a contatto stretto con il paziente (breve distanza dal paziente, inferiore a 1,5 - 2 metri).

Precauzioni per trasmissione per via aerea (isolamento respiratorio)

Sono precauzioni di isolamento finalizzate a prevenire il contagio dell'operatore per inalazione di nuclei di goccioline aero-diffuse di diametro inferiore a 5 µm che possono rimanere nell'aria per un lungo periodo di tempo, prodotte da pazienti noti o sospetti di essere infetti da agenti patogeni trasmissibili per via aerea.

Informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta in tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l'Azienda Ulss n. 3 attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori, con l'obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante l'attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

Misure tecniche, organizzative, procedurali, di emergenza e di informazione e formazione del lavoratore attuate:

- Limitazione al minimo dei lavoratori o potenzialmente esposti al rischio biologico definendo compiti e responsabilità nel processo lavorativo di diagnosi e cura del paziente, tenuto conto del profilo professionale di inquadramento contrattuale.
- Attuazione del processo lavorativo secondo le recenti conoscenze di buona prassi igienica ed assistenziale che tiene conto delle innovazioni tecnologiche e dei modelli organizzativi definiti dalla Direzione Aziendale.
- Presenza di misure collettive di protezione del lavoratore e dei mezzi di protezione individuali DPI che risultano conformi e adeguati a proteggere il lavoratore dal rischio cui sono destinati.
- I DPI sono stati forniti ad uso personale, previa adeguata azione informativa e di addestramento. Quelli monouso, dopo l'utilizzo vengono correttamente smaltiti e se non monouso disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.
- Gli indumenti protettivi monouso contaminati da agenti biologici, dopo l'uso, sono tolti dall'operatore e correttamente smaltiti nel circuito previsto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
- Istituzione in azienda del Comitato Infezioni Ospedaliere, quale organo preposto per la elaborazione di linee guida di indirizzo e protocolli operativi per la prevenzione di infezioni Ospedaliere"
- La presenza della segnaletica per la sicurezza e la salute sul lavoro conforme alla normativa, e degli altri segnali di avvertimento appropriati. In particolare risultano adeguatamente segnalati i locali per i quali è presente un particolare rischio e l'accesso è consentito solo al personale autorizzato.
- Sono adottate le corrette modalità atte a prelevare, manipolare e trattare i campioni di origine umana.



- Risulta elaborata idonea procedura per affrontare eventuali situazioni di spandimenti accidentali di agenti biologici su una superficie nei diversi luoghi di lavoro dell'Azienda.
- Sono presenti nei luoghi di lavoro kit per il lavaggio oculare e docce di emergenza dove necessarie.
- Sono state definite le modalità di trasporto interno ed esterno dei campioni di origine umana, fornendo idonei dispositivi per l'alloggiamento dei campioni ed informando e formando i lavoratori sulle modalità di contenimento e di decontaminazione da adottare in caso di spandimento accidentale.
- Sono predisposti i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi quelli taglienti e pungenti viene effettuato dal personale dell'Azienda con procedure e attrezzature conformi alle norme in vigore.
- Sono predisposti i mezzi necessari per la raccolta e lavaggio della biancheria sporca o infetta.
- I lavoratori dell'Azienda dispongono di spogliatoi che in generale rispondono ai requisiti igienici ambientali previsti.
- In particolare ai lavoratori vengono forniti indumenti protettivi in numero adeguato a un regolare cambio. I capi di vestiario forniti vengono regolarmente raccolti, lavati e ridistribuiti a cura dell'azienda.
- Risultano inoltre forniti armadietti a doppio scomparto per riporre gli indumenti di lavoro separatamente dagli abiti civili.
- Sono effettuati specifici corsi di formazione dei lavoratori sulla base delle conoscenze disponibili sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti biologici, le misure igieniche da osservare, la funzione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego.
- Vengono attuate specifiche procedure di decontaminazione, disinfezione, sterilizzazione degli strumenti e delle apparecchiature e degli ambienti secondo gli standard definiti dalla Direzioni Mediche e Farmacie Ospedaliere.

Specifiche delle precauzioni e procedure

In ospedale gli agenti infettivi sono trasmessi attraverso diverse modalità. Le principali vie di trasmissione sono:

- per via aerea;
- per contatto;
- attraverso goccioline;
- attraverso il sangue.

Per via aerea

Avviene per disseminazione sia di nuclei di goccioline, sia di particelle di polvere contenenti l'agente infettivo. I microrganismi trasportati in questo modo possono essere ampiamente dispersi dalle correnti d'aria ed essere inalati da un ospite suscettibile, nella stessa stanza o ad una maggiore distanza dalla sorgente, in rapporto a fattori ambientali.

Per contatto

Il passaggio di microrganismi da un paziente infetto o colonizzato verso un ospite recettivo può avvenire per contatto cute contro cute. Può verificarsi quando il personale infermieristico svolge un'attività assistenziale che richieda un contatto fisico stretto con il malato.

Attraverso goccioline

Attraverso le goccioline emesse dal paziente mentre parla o con la tosse, oppure ancora durante manovre invasive (es. broncoscopia, aspirazione endotracheale), possono essere trasmessi alcuni virus (es. virus dell'influenza, parotitico, della rosolia), o malattie quali difterite, pertosse, polmonite e la stessa meningite epidemica. Perché si verifichi il contagio è però necessario un contatto molto ravvicinato.

Attraverso il sangue (e liquidi biologici)

L'epatite B, l'epatite C e l'infezione da HIV rappresentano gli eventi più gravi in relazione alla rogna a tutt'oggi ancora non favorevole. L'operatore sanitario non dovrebbe mai dimenticare che sempre (e non solo nei reparti di Malattie Infettive) deve adottare le «precauzioni universali: ogni paziente



deve considerarsi potenzialmente infetto e vanno utilizzate appropriate misure di barriera quando sia previsto il contatto con sangue o altri liquidi biologici.

Rischi derivanti dalle lavorazioni specifiche eseguite della ditta appaltatrice

Si considerano come fonte potenziale di esposizione a rischio alcune specifiche attività proprie della ditta e condizionate da strutture ed attività dell'azienda:

- le attività di pulizia dei pavimenti in aree in cui non è possibile vietare il contemporaneo transito di operatori ed utenti costituisce specifico fattore di rischio di scivolamento e caduta per operatori ed utenti;
- la pulizia dei vetri esterni, attività ed interventi in aree a rischio di caduta dell'alto (su coperture);
- utilizzo di mezzi meccanici semoventi all'interno delle strutture con rischio di investimento delle persone o di danneggiamento di impianti e strutture;
- attività di ricarica di pacchi batteria con conseguente rischio di emissioni di gas infiammabili;
- gestione magazzini in uso esclusivo alla ditta sia relativamente alla sicurezza interna e al carico d'incendio complessivo sia alle attività di accesso di mezzi dei fornitori.

Altri rischi

Potenziali situazioni che espongono a rischio di aggressione in particolare nelle strutture che ospitano pazienti con problemi di tipo psichiatrico.

Azioni di prevenzione dei rischi da interferenza

Le modalità di accesso ad aree con presenza di utenti con problemi psichiatrici andrà concordata in fase di coordinamento iniziale con i referenti delle singole strutture.

Gestione emergenze

La Ditta appaltatrice deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le vie di fuga, la segnaletica.

Nello svolgimento delle proprie attività la Ditta appaltatrice non deve intralciare con materiali ed attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.

Qualora il personale della Ditta appaltatrice rilevi situazioni di pericolo (fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, o altro) deve osservare le specifiche procedure di emergenza elaborate dall'Azienda ULSS n. 3: "Piani di gestione delle emergenze".

Azioni di prevenzione dei rischi da interferenza

L'appaltatore provvederà, relativamente alle eventuali aree che gli vengono assegnate in via esclusiva anche temporaneamente, nell'ambito del piano generale di emergenza delle varie strutture, ad assicurare direttamente con i propri operatori le funzioni di base di gestione delle emergenze (incendio, evacuazione, primo soccorso) con formazione degli addetti di compartimento con adeguato livello di formazione (Alto Rischio per gli Ospedali) .

Per tutte le altre aree, impianti ed attrezzature queste funzioni vengono gestite dal personale specificatamente indicato dal piano generale di emergenza di ogni singola struttura, fermo restando l'obbligo per i dipendenti della ditta a gestire i propri materiali ed attrezzature in modo che non siano fonte di rischio e/o di limitazione o blocco dei percorsi di emergenza e delle vie di fuga.

La ditta assicurerà, a tutti i propri dipendenti, adeguata informazione relativamente alle procedure da attuarsi in caso di emergenza nelle aree ove operano di norma gli operatori della ditta.

Nello specifico il personale della ditta dovrà comunque attenersi al piano che prevede, quando necessario, l'evacuazione delle strutture e la raccolta del personale presso punta di raccolta predefinito.

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI "INTRODOTTI" DALLA DITTA APPALTATRICE

L'informazione e la formazione ai lavoratori della Ditta Appaltatrice, sui contenuti del DUVRI, dovrà essere effettuata prima dell'inizio delle attività previste dal contratto. Risulta obbligatorio, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, che il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).



Tipologia di interferenze

Le interferenze, la cui definizione è stata descritta in precedenza, ipotizzabili per l'appalto possono essere tra lavoratori dell'Azienda Ulss n. 3, pazienti, utenti ed i lavoratori ditta appaltatrice.

Nei casi indicati sono prevedibili delle interferenze ragionevolmente nelle aree promiscue, reparti, stanze degenza, ambulatori, diagnostiche, ecc. ad eccezione dei locali tecnologici gestiti dal personale tecnico ove l'accesso è controllato e limitato.

RISCHI DA INTERFERENZE

Criteria e metodologie per la valutazione dei rischi da interferenze

Sono di seguito indicate le metodologie in uso all'Azienda ULSS 3 utilizzate per l'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi correlati.

La valutazione dei rischi specifici da interferenza dovrà essere condotta analizzando i processi legati alle attività dell'appalto con specifico riferimento alla stesura finale del capitolato speciale d'appalto.

Individuazione dei pericoli, metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni

Individuazione dei pericoli, metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni	Metodologie adottate (SI/NO)
Dall'analisi dei processi di lavoro oggetto di appalto	SI
Dall'analisi delle prevedibili interferenze	SI
Dalla conoscenza dei processi di lavoro dell'Azienda Sanitaria	SI
Dalla suddivisione delle attività per tipologia di pericolo e rischio omogenee	SI

Misure generali di prevenzione per eliminare, la riduzione ed il controllo dei rischi da interferenze

La Ditta appaltatrice dovrà adottare le misure di prevenzione di seguito specificate con l'obiettivo di eliminare i rischi da interferenze introdotti con le attività previste dal contratto di appalto.

Attività formativa/addestramento richiesta

La ditta appaltatrice è tenuta, prima dell'inizio delle attività ad attuare l'informazione, formazione ed addestramento delle proprie maestranze sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

- organigramma aziendale per la sicurezza;
- rischi specifici della mansione e dell'attività svolta;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici dell'attività;
- prevenzione e sicurezza antincendio a rischio medio per le sedi extra-ospedaliere ed elevato per le sedi ospedaliere;
- primo soccorso;
- rischi di interferenza;
- procedure di lavoro aziendali.

Norme comportamentali generali

Nel caso siano previste lavorazioni interferenti di prassi si dovrà procedere:

- **allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi;**
- nei casi in cui lo sfasamento temporale e/o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi da interferenze, mediante l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti delle persone in condizioni di sicurezza.

Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti il Supervisore dell'appalto indirà una riunione di coordinamento, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee. La riunione, a cui dovrà partecipare il RUP, i DEC ed il RSPP, dovrà essere indetta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione alle lavorazioni svolte. Al termine della riunione di coordinamento si redige uno specifico verbale.



Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e protettive

La ditta appaltatrice prima di introdurre negli ambienti dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 una attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all'uso e, inoltre, dovrà dichiarare di impegnarsi a non modificare l'attrezzatura nell'assetto in cui è stata dichiarata idonea all'uso.

E' vietato l'impiego di dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81/2008.

Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più Appaltatori di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva

L'Azienda ULSS n. 3 mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.).

Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro

La Ditta appaltatrice deve prendere visione della planimetria dei locali in cui è destinato ad operare con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Responsabile del procedimento ed al Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'Azienda ULSS 3 eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

- procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.

Sovraccarichi

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l'idoneità statica dell'intervento.

Uso di prodotti chimici

La ditta appaltatrice non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arrieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede dei dati di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

La ditta appaltatrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

Divieto di fumare e di usare fiamme libere

In tutti locali chiusi e nelle aree esterne è vietato fumare ed usare fiamme libere.

Rifiuti e scarti di lavorazione

La ditta appaltatrice dovrà effettuare la raccolta e il deposito temporaneo dei propri scarti di lavorazione e rifiuti di qualsiasi tipologia in contenitori rispondente alle normative in materia di smaltimento dei rifiuti.


IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La tabella seguente elenca i rischi per la sicurezza e la salute che possono derivare dalle interferenze tra le attività lavorative svolte di cui all'appalto in questione.

Fase attività	Rischio da interferenza	Chi è esposto al rischio da interferenze			
		Lavoratori impresa appaltatrice	Lavoratori ULSS 3	Lavoratori altre imprese	Utenti e pubblico
Tutte le fasi del servizio	Possibile co-presenza di persone	SI	SI	SI	SI

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

Non è prevista, da parte dell'azienda Ulss n. 3, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati dal personale della ditta appaltatrice, nello svolgimento delle operazioni oggetto del presente servizio. La fornitura dei DPI e la conseguente azione informativa ed addestrativa sul loro utilizzo è a carico del Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Rischio da interferenza

Accesso del personale della ditta appaltatrice ai luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss3 per l'espletamento delle attività oggetto dello specifico appalto.

Chi è esposto al rischio

Lavoratori dell'impresa appaltatrice che eseguono il servizio, lavoratori dell'Azienda Ulss n. 3, lavoratori di altre imprese appaltatrici, utenti, pubblico e visitatori.

Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza

- Il personale che esegue il servizio è dipendente di una ditta autorizzata; esso deve essere chiaramente identificato.
- Attuare lo sfasamento temporale, ove e quando possibile, nell'esecuzione delle attività oggetto di appalto con quelle svolte dal personale dell'azienda Ulss n. 3 e delle imprese in appalto.
- Il trasporto di attrezzature e materiali all'interno dei luoghi di lavoro deve essere concordato preventivamente con i Dirigenti Responsabili delle strutture, definendo preventivamente orari di ritiro e consegna, i percorsi interni ed esterni, le aree in cui sono vietati gli accessi ed i passaggi con i carrelli e mezzi di trasporto.
- Ove necessario per evitare le interferenze con le persone presenti dovranno essere posizionate adeguate barriere per delimitare le aree di lavoro e le zone di passaggio.
- Non dovranno essere realizzate aree temporanee di deposito all'interno delle sedi dell'azienda Ulss n. 3. Qualora ciò si rendesse necessario, anche in via temporanea dovranno essere chiaramente identificati i locali e le aree per il deposito dei materiali; i locali dovranno essere muniti di attrezzature per lo spegnimento degli incendi ed essere non accessibili alle persone non autorizzate.
- E' vietato lo stoccaggio anche temporaneo di materiali infiammabili nelle sedi dell'azienda.
- Dovranno essere definite, ove necessario, le aree ove non è previsto l'accesso diretto del personale della ditta appaltatrice alle u.o. e servizi.
- E' vietato abbandonare all'interno o all'esterno delle aree degli edifici dell'Azienda imballaggi e contenitori per il trasporto dei materiali compresi arredi, apparecchiature o materiali in genere.

Valutazione del rischio da interferenza

Rischio risulta adeguatamente controllato a seguito dell'applicazione delle misure di sicurezza previste.

Azioni di miglioramento della sicurezza

Nessuna.

COSTI PER LA SICUREZZA

Non sono previsti costi interferenziali specifici relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.